

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 15/2017

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017 - (ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/2004) - INTEGRAZIONE FONDO COSTITUITO CON D.D. N. 42 DEL 25/1/2017.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone del Presidente dott.ssa Grazia Zeppa e dei membri ordinari dott. Massimo Rosetti e dott. Salvatore Vincenzo Valente;

Visti

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n.150/2009 recante:
 - **al comma 3-quinquies** *“... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;
 - **al comma 3-sexies** *“... a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”*;
- l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono

sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

vista la determinazione n. 607 del 01/08/2017 avente ad oggetto “*Costituzione fondo per le risorse decentrate personale non dirigente anno 2017 - (artt. 31 e 32 CCNL 22/01/2004) - integrazione fondo costituito con D.D. n. 42 del 25/1/2017*”;

visto in particolare il prospetto indicante ciascuna voce costitutiva il fondo del salario accessorio per il personale non dirigente per l’anno 2017 di cui all’allegato sub A);

preso atto che l’Ente per il 2016:

- ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/06;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;

rammentato che le regole sul blocco delle risorse decentrate, introdotto dal D.L.78/2010, sono state modificate dalla legge di stabilità 2015 come segue:

- a decorrere dal 01.01.2011 al 31.12. 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

preso atto che nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: “*nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;

Richiamati:

- l’articolo 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, che prevede: “*...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...*”, ponendo pertanto il fondo 2016, anziché il fondo 2015 quale tetto finanziario al trattamento accessorio a partire dal 2017, senza più operare la decurtazione per i dipendenti che cessano dal servizio;

- la Deliberazione n. 7/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ha enunciato il principio di diritto per il quale “*Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)*”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 57/2017, ad oggetto: “*Fondo salario accessorio personale non dirigente anno 2017 – Linee di indirizzo costituzione e successiva contrattazione - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dirigenza anno 2017*”;

rilevato che dalla documentazione esaminata emerge un fondo per l’anno 2017, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, così quantificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge:

Descrizione	Fondo 2017	Fondo 2016	Differenza
Risorse stabili	737.737,40	736.425,48	1.311,92
Risorse variabili	34.077,77	54.348,44	- 20.270,67
Totale	771.815,17	790.773,92	- 18.958,75
Decurtazioni risorse fisse	- 14.301,23	-	- 14.301,23
Totale fondo	757.513,94	790.773,92	- 33.259,98
Riduzione art. 23, c.2, D.Lgs.75/2017	- 6.539,02	-	- 6.539,02
	750.974,92	790.773,92	- 39.799,00
incentivi art. 113 D.Lgs.50/2016 in attesa di inserimento nel fondo	23.308,27		

preso atto che:

- l’importo relativo agli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - pari a euro 23.308,27 - non è stato inserito nel fondo in attesa che vengano chiarite e definite le relative modalità di calcolo;
- le risorse del fondo ed i relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali trovano copertura nel bilancio 2017;

raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa all’applicazione dell’ipotesi di CCDI anno 2017 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall’art.1 comma 557 della legge n. 296/2006;
- le risorse previste per l’incentivazione secondo la disciplina dell’art.15 del C.C.N.L. 01.04.1999 devono essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell’attività dell’ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;
- i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell’ente;
- che per l’anno 2017, nel rispetto di quanto disposto dai principi contabili armonizzati, la contrattazione sia definita ed approvata entro il 31.12.2017;

rilevato che

lo scrivente Collegio **dovrà successivamente verificare e certificare:**

- il corretto inserimento nel presente fondo degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- il corretto utilizzo delle risorse decentrate;
- la compatibilità delle risorse (soprattutto quelle variabili) con i vincoli derivanti dalla programmazione economico-finanziaria;
- la compatibilità delle risorse con i vincoli di legge;

quanto sopra evidenziato,

certifica

la corretta iscrizione delle risorse in entrata sul fondo del salario accessorio per il personale non dirigente anno 2017 per un importo di euro 750.974,92, con esclusione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 che dovranno essere oggetto di successiva verifica e certificazione da parte di questo Organo, come sopra meglio specificato.

4 agosto 2017

Firma digitale Il Collegio
Dott.ssa Grazia Zeppa
Dott. Massimo Rosetti
Dott. Salvatore Vincenzo Valente